

MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI CONTROPARTE CENTRALE RILASCIATA ALLA SOCIETÀ CASSA DI COMPENSAZIONE E GARANZIA S.P.A.

LA BANCA D'ITALIA

VISTO il Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (di seguito "EMIR");

VISTO il Decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, (Testo Unico della Finanza) e successive modifiche e integrazioni; in particolare visti gli articoli:

- 79-quinquies, comma primo, che dispone che la Banca d'Italia e la Consob sono le autorità competenti per l'autorizzazione e la vigilanza delle controparti centrali, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento EMIR, secondo quanto disposto dai commi successivi, dall'articolo 79-sexies e dall'articolo 79-novies.1 del medesimo Testo Unico della Finanza;
- 79-sexies, comma primo, che dispone che la Banca d'Italia autorizza lo svolgimento dei servizi di compensazione in qualità di controparte centrale da parte di persone giuridiche stabilite nel territorio nazionale, ai sensi degli articoli 14 e 15 e secondo la procedura prevista dall'articolo 17 del regolamento EMIR, e revoca l'autorizzazione allo svolgimento di servizi da parte di una controparte centrale quando ricorrono i presupposti di cui all'articolo 20 dello stesso regolamento;
- 79-sexies, comma terzo, che dispone che la vigilanza sulle controparti centrali è esercitata dalla Banca d'Italia, avendo riguardo alla stabilità e al contenimento del rischio sistemico, e dalla Consob, avendo riguardo alla trasparenza e alla tutela degli investitori;

VISTE la domanda di estensione dell'autorizzazione presentata da Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A. (di seguito "CC&G") in data 29 febbraio 2024 ai sensi dell'articolo 15 del regolamento EMIR e successive informazioni integrative, nonché la dichiarazione di completezza documentale della Banca d'Italia del 9 aprile 2024;

VISTA la dichiarazione di rinuncia espressa a taluni servizi di controparte centrale ai fini di cui all'articolo 20, primo paragrafo, lettera a), del regolamento EMIR comunicata da CC&G in data 2 aprile 2024, come rettificata con nota del 28 maggio 2024;

PREMESSO CHE:

- In seguito alla chiusura dei mercati garantiti da parte dei relativi gestori, CC&G ha rinunciato ai sensi dell'articolo 20, primo paragrafo, lettera a), del regolamento EMIR all'autorizzazione a fornire servizi di controparte centrale su derivati sull'energia, nonché servizi di compensazione e garanzia sui pronti contro termine aventi a oggetto titoli obbligazionari e sui depositi in euro negoziati sul New MIC;
- Il 9 aprile 2024, ai sensi dell'articolo 20 del regolamento EMIR, la Banca d'Italia ha comunicato all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) e ai membri del collegio di

- supervisione su CC&G l'intervenuta rinuncia ai sopramenzionati servizi e la propria intenzione di procedere alla conseguente revoca parziale dell'autorizzazione della stessa CC&G;
- CC&G ha presentato domanda di estensione dell'autorizzazione in vista dell'offerta di servizi di controparte centrale sui mercati dei derivati del gruppo Euronext, in particolare con riguardo a derivati su merci di natura agricola, derivati azionari denominati in valute diverse dall'euro e opzioni su *index dividend futures*;
 - L'estensione dell'autorizzazione è richiesta in virtù del fatto che la gamma di strumenti negoziati sui mercati del gruppo Euronext è significativamente più ampia di quella per cui CC&G era stata autorizzata a offrire servizi di compensazione e garanzia ai sensi dell'articolo 14 del regolamento EMIR, nonché alla luce della portata degli impatti sulla struttura operativa e delle modifiche al quadro di gestione del rischio prospettati dalla controparte centrale, tenuto conto di quanto previsto dalla *Opinion on common indicators for new products and services under Article 15 and for significant changes under Article 49 of EMIR* dell'AESFEM del 15 novembre 2016 (ESMA/2016/1574);
 - Il 14 maggio 2024, ai sensi dell'articolo 23-bis del regolamento EMIR, la Banca d'Italia ha trasmesso all'AESFEM il rapporto di valutazione dei rischi derivanti per CC&G dall'estensione delle attività e dei servizi, predisposto in collaborazione con la Consob, e il conseguente progetto di decisione, che subordina l'autorizzazione all'estensione alla piena conformità della controparte centrale ai requisiti EMIR e, in particolare, al positivo completamento delle prove, interne ed esterne, dei sistemi informatici interessati dall'estensione di attività e servizi, come richiesto dall'articolo 9 del Regolamento delegato (UE) n. 153/2013 della Commissione del 19 dicembre 2012 che integra il regolamento EMIR per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai requisiti per le controparti centrali;
 - Il 16 maggio 2024, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento EMIR, la Banca d'Italia ha trasmesso il medesimo progetto di decisione e il summenzionato rapporto di valutazione sui rischi al collegio di supervisione su CC&G;
 - Il 29 maggio 2024 l'AESFEM si è espressa favorevolmente rispetto al progetto di decisione della Banca d'Italia, senza ritenere necessaria l'adozione di un parere ai sensi dell'articolo 23-bis del regolamento EMIR;
 - Il 12 giugno 2024 il collegio di supervisione su CC&G ha espresso unanimemente parere positivo circa il pieno rispetto da parte di CC&G dei requisiti previsti dal regolamento EMIR, a condizione del positivo completamento delle prove, interne ed esterne, dei sistemi informatici interessati, in vista del rilascio alla medesima società dell'estensione dell'autorizzazione;
 - L'8 luglio 2024 CC&G ha notificato alla Banca d'Italia e alla Consob di avere portato a termine con successo tutte le prove, interne ed esterne, dei sistemi informatici interessati dall'estensione dei suoi servizi di compensazione centralizzata ai derivati su merci di natura agricola negoziati sui mercati del gruppo Euronext;

REVOCA L'AUTORIZZAZIONE

di CC&G limitatamente ai servizi di compensazione e garanzia sui derivati sull'energia, nonché sui pronti contro termine aventi a oggetto titoli obbligazionari e sui depositi in euro negoziati sul New MIC;

ESTENDE L'AUTORIZZAZIONE

di CC&G a fornire servizi di compensazione e garanzia su derivati su merci di natura agricola, ai sensi di cui in motivazione.